

Appello 2006/24

La Giuria d'Appello riunita nelle persone di Giuseppe Meo (Presidente), Osvaldo Magnaghi, Gianfranco Lodoli, Giorgio Ballerini Giacometti ed Eugenio Torre (effettivi), Adolfo Villani e Giuseppe Russo (supplenti) e Marco Alberti, Sergio Pepe e Nicola Vescia (uditori) ha emesso la seguente decisione sulla domanda di ITA 777, la quale ha dedotto che era stata rilevata [O.C.S.](#) e che il Comitato per le Proteste respinse la sua richiesta di riparazione *“senza dare peraltro plausibili spiegazioni in base al Regolamento vigente e dichiarando che ITA 777 avrebbe dovuto comunque rientrare da uno degli estremi della linea di partenza e affermando che la partenza anticipata non è una regola o penalità. Non avendo ricevuto alcuna delucidazione soddisfacente, mi rivolgo a Codesta Spettabile Giuria di Appello e in attesa di Vostro gradito riscontro, colgo l'occasione per porgere distinti saluti”*.

La Giuria d'Appello rileva che la domanda di ITA 777 è sicuramente anomala, poiché la stessa non manifesta la volontà di impugnare la decisione del Comitato per le Proteste e deduce unicamente di non aver ricevuto plausibili spiegazioni della decisione adottata a suo carico.

A norma della [Appendice F Reg. 2.1](#) RR “l'appello deve dichiarare il motivo per cui l'appellante ritiene non corretta la decisione presa o la procedura seguita dal Comitato per le Proteste” e nella specie ITA 777 non ha indicato alcun motivo per cui ritiene non corretta la decisione del Comitato per le Proteste.

Per questi motivi dichiara inammissibile la domanda di ITA 777.

Così deciso in Genova il 17 febbraio 2007.

Il Presidente

Giuseppe Meo